

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12823 Anno 2018

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udiienza: 02/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
Saba Simone, nato a Selargius il 19/09/1969

avverso la sentenza emessa il 26/02/2016 dalla Corte di appello di Lecce

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Simone Saba ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa il 15/03/2013, nei confronti del suo assistito, dal Tribunale di Lecce. La declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di furto (relativo ad una melanzana, prelevata da un campo coltivato da Domenico Gloria): la Corte territoriale ha riqualificato il fatto in rubrica nella ipotesi tentata, con conseguente rideterminazione *in melius* del trattamento sanzionatorio.

La difesa deduce la violazione degli artt. 131-*bis* e 54 cod. pen., in quanto:

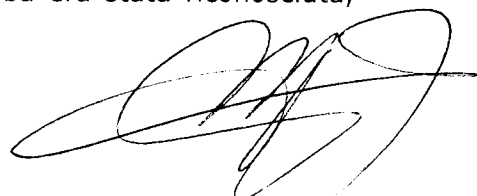
- la Corte di appello avrebbe escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione delle previsioni edittali di pena per la contestazione di furto aggravato, senza però considerare che (per effetto della derubricazione nella corrispondente fattispecie tentata) la massima pena detentiva irrogabile risultava pari a 4 anni di reclusione, *ergo* inferiore al limite di legge;
- il Saba aveva certamente agito per soddisfare un bisogno alimentare della propria famiglia; contrariamente a quanto rilevato dai giudici di merito, secondo cui il ricorrente non aveva dimostrato di versare in stato di indigenza, i presupposti della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen. emergevano *ictu oculi*, avendo l'imputato cercato di rubare un solo ortaggio e non altra parte del potenziale raccolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'invocato stato di necessità non può emergere dalle sole caratteristiche della refurtiva (nella sentenza impugnata, correttamente, si afferma altresì che lo stato di indigenza non è *ex se* idoneo a comprovare la inevitabilità del pericolo sotteso alla scriminante prevista dall'art. 54 cod. pen., essendo comunque consentito il ricorso a forme di assistenza sociale); è tuttavia innegabile che il delitto tentato *de quo* presenti una modestissima offensività, sì da rendere certamente operante l'istituto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

La Corte leccese, sul punto, è incorsa in una evidente svista, avendo escluso già in astratto la necessità di una verifica della particolare tenuità a causa del «limite edittale di 6 anni di reclusione previsto per la fattispecie di reato così come in epigrafe circostanziata, ininfluyente restando a tal fine il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.» (in favore del Saba era stata riconosciuta,



come ovvio, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.); nell'immediatamente successivo sviluppo della motivazione, però, gli stessi giudici di appello hanno reputato ravvisabili gli estremi del tentativo, non avvedendosi della conseguente riduzione del massimo della pena, da 6 a 4 anni di reclusione.

Tanto precisato, ci si trova dinanzi ad una condotta da ritenere occasionale: vero è che il Saba risulta gravato da pregresse condanne (per fatti comunque risalenti, non posteriori al 2000), ma la nozione di comportamento abituale, da tenere presente ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità in argomento, non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento (v. Cass., Sez. VI, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca). Non vi sono, pertanto, ragioni ostative ad una pronuncia liberatoria ai sensi del più volte ricordato art. 131-*bis* cod. pen., cui può provvedere direttamente il giudice di legittimità ex art. 620, lett. I), del codice di rito: un eventuale rinvio si palesa infatti superfluo, giacché la Corte di merito ha già affermato che il fatto ascritto all'odierno ricorrente presenta caratteristiche «ai limiti dell'offensività della condotta».

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Così deciso il 02/11/2017.

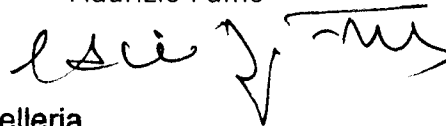
Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Maurizio Fumo



Depositato in Cancelleria
Roma, li 20 MAR 2018